

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

***Come individuare la natura paradisiaca del dividendo estero -
 seconda parte***

di **Ennio Vial**



Nel [precedente intervento](#) abbiamo esaminato i test che devono essere implementati per valutare se un **dividendo** va considerato come **paradisiaco** o come **non paradisiaco**.

Abbiamo, quindi, illustrato come, in alcuni casi, si debba valutare la natura “**paradisiaca**” del **paese estero** al momento della **maturazione** dell’utile o, in altri casi, al momento della **percezione**.

In questo intervento, invece, illustriamo quelle che sono le regole che, nelle varie **annualità**, sono state utilizzate dal legislatore per individuare la **natura paradisiaca della società estera che paga i dividendi**.

L’evoluzione normativa è riportata nella seguente **tabella** che propone un quadro di sintesi distinto per annualità.

Fino al 2014	2015 Regime ordinario	Regime speciale	2016	2017 e 2018	Dal 2019	Partecipazione di controllo	Assenza di controllo
Società estera localizzata in Paesi elencati nel D.M.21.11.2001	Livello impositivo nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano	Livello impositivo nel Paese estero inferiore al 50% di quello italiano	Livello impositivo nominale estero inferiore al 15.7%	Livello impositivo nominale estero inferiore al 13.95%	Livello impositivo effettivo estero inferiore al 50% di quello italiano (ragionevolmente solo Ires)	Livello impositivo estero inferiore al 50% di quello italiano (ragionevolmente solo Ires)	Livello impositivo nominale estero inferiore al 50% di quello italiano (ragionevolmente solo Ires)

È opportuno fornire alcuni **commenti** alla tabella precedente.

Annualità fino al 2014

Fino al **2014** un Paese è considerato **paradisiaco** se **incluso nella *black list* di cui al D.M. 21.11.2001**. La mancata inclusione rende il Paese *white*.

Anno 2015

Per il 2015, la regola vigente fino al 2014 trova applicazione anche per il 2015, **ma solo se la società estera è soggetta nel proprio Paese ad un regime fiscale ordinario**.

Diversamente, se la società è soggetta ad un regime fiscale *speciale*, la ***black list* viene abbandonata a favore di un criterio che considera paradisiaco il paese che presenta un regime impositivo inferiore al 50% di quello italiano**.

Anno 2016

Dal 2016 la *black list* viene abbandonata e, sia per i regimi ordinari che per quelli speciali, si considera la soglia del **50% del livello impositivo domestico**.

La [circolare 35/E/2016](#) ha chiarito che si deve considerare sia l'Ires che l'Irap nelle **misure ordinarie**. L'aliquota di riferimento è quindi il 15.7% ossia la metà della somma di Ires (27.5%) ed Irap (3.9%).

Anno 2017 e 2018

Per il **biennio 2017 e 2018 vale la medesima regola del 2016** solo che la riduzione dell'Ires dal 27.5% al 24% fa **scendere la soglia di riferimento al 13.95%**.

Anni dal 2019

Dal 2019 le regole **cambiano nuovamente e sono differenziate a seconda che sussista o meno un rapporto di controllo**. Va, innanzitutto, segnalato come il **controllo** sia quello definito dal comma 2 dell'[articolo 167 Tuir](#).

La norma prevede che “*si considerano **soggetti controllati non residenti** le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

*a) sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., da parte di un soggetto di cui al comma 1;*

*b) **oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate** ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1”.*

In presenza di controllo si deve considerare il livello **effettivo** della tassazione del Paese estero, mentre in assenza di controllo si considera il livello **nominale** di tassazione. Ragionevolmente l'imposta da considerare sarà solamente l'Ires.